

**Regolamento
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(RLEAR)**

del 7 giugno 2023 (stato 15 giugno 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR),

decreta:

Capitolo primo
Competenza

Autorità competenti

Art. 1 ¹Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l'autorità competente per l'applicazione delle normative in materia di esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) e in materia di legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932, riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità.

²Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (di seguito DFP), è competente per l'applicazione degli articoli 11–12 LEAR.

³Il Municipio è in particolare competente per:

- a) la verifica della conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali;
- b) ogni altra competenza esplicitamente demandata dalla legge e dal presente regolamento.

⁴Il Dipartimento della sanità e della socialità, Laboratorio cantonale, è l'autorità competente per l'applicazione degli articoli 18–20 agli esercizi dove vengono offerte derrate alimentari.

Capitolo secondo
Commercio di bevande alcoliche

Esercizi

Art. 2 Il commercio al minuto di bevande alcoliche da consumare sul posto o da trasportare è autorizzato negli esercizi, salvo diversa indicazione sull'autorizzazione.

Altre strutture

Art. 3 ¹Il Servizio può autorizzare:

- a) il commercio al minuto di bevande alcoliche in altre strutture di vendita nel rispetto delle disposizioni della legge federale sull'alcool;
- b) la mescita nelle vie e nelle piazze in occasioni di manifestazioni pubbliche.

²La patente è rilasciata al gerente o alla persona responsabile.

Capitolo terzo
Suddivisioni delle autorizzazioni

Esercizi con cucina

Art. 4 Gli esercizi con cucina sono quelle strutture che dispongono di una superficie di lavorazione ai sensi dell'articolo 19 in cui non vi sono limitazioni nell'offerta di derrate alimentari.

Esercizi con cucina limitata

Art. 5 ¹Gli esercizi con cucina limitata sono quelle strutture nei quali si possono servire esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati.

²Queste strutture devono disporre di un adeguato locale di preparazione di cui all'articolo 20.

³Il Laboratorio cantonale può emanare una direttiva inerente prodotti ritenuti ad alto rischio che non possono essere offerti negli esercizi con cucina limitata.

Esercizi di alloggio senza ristorazione

Art. 6 ¹Gli esercizi di alloggio senza cucina non possono offrire alcun tipo di derrata alimentare, fatta eccezione per la messa a disposizione di distributori automatici.

²Per questo genere di strutture non è necessario il preavviso del Laboratorio cantonale nell'ambito del rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali.

Definizioni

Art. 7 ¹Ai sensi della legge e del presente regolamento si intende per:

- a) mense scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico: le mense riservate esclusivamente al personale impiegato, agli allievi e agli studenti, alle quali terze persone non possono accedere;
- b) buvette aperte solo in concomitanza di eventi culturali o sportivi: le strutture che offrono cibo e bevande da consumare sul posto accessoriamente a un'attività sportiva, culturale (teatri, cinema) o sociale, la cui apertura è limitata esclusivamente alla contemporaneità con l'evento puntuale alla quale è legata;
- c) alloggi per gruppi: ad esempio le colonie, ossia quelle strutture di alloggio di proprietà di enti pubblici, associazioni, cooperative o fondazioni private, la cui differenza rispetto a un esercizio pubblico dall'esterno appare evidente e sono generalmente accessibili esclusivamente ai gruppi che hanno riservato la struttura;
- d) appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria: le strutture utilizzabili a scopo abitativo che oltre a non fornire alcun tipo di prestazione alberghiera (servizio di cibo e bevande, lavanderia, ecc.) sono affittate per un massimo di 90 giorni complessivi all'anno, indipendentemente dal numero di ospiti ammessi;
- e) attività di ristorazione a domicilio: cuochi professionisti e non che, al proprio domicilio o recandosi a casa del cliente, preparano, a pagamento, un pasto a un gruppo ben determinato di persone;
- f) circoli (o club privati) e palestre: quei locali non riconoscibili dall'esterno come esercizi pubblici, gestiti di principio da un'associazione e la cui entrata è riservata ai membri ed eventuali accompagnatori. Il consumo di cibo e bevande non può essere lo scopo principale dell'associazione e l'offerta dev'essere limitata a cibi e bevande semplici, senza nessun obbligo di consumo.

²Non sono inoltre considerati esercizi di vendita di cibi e bevande con *consumo sul posto* ai sensi della legge, i commerci di derrate alimentari (negozi da asporto) che presentano semplici pianali di appoggio, ossia non destinati appositamente al consumo di cibo e bevande, e in cui la presenza della clientela all'interno dell'attività è limitata essenzialmente all'operazione di acquisto.

³Per *esercizi composti da più immobili o parti di essi* si intende il riconoscimento dell'unità funzionale anche per singole parti di un edificio o di più edifici ubicati nelle vicinanze che permettono una gestione unitaria.

Capitolo quarto

Denominazione degli esercizi

Esercizi di ristorazione con cucina limitata

Art. 8 Gli esercizi di ristorazione con cucina limitata possono denominarsi unicamente caffè, bar, pub, pasticceria, tea-room o gelateria.

Grotto

Art. 9 ¹La denominazione "grotto", anche all'interno del nome dell'esercizio, può essere utilizzata esclusivamente dagli esercizi dove i cibi e le bevande vengono serviti in un ambiente rustico e semplice, di stile e di carattere ticinese, situato, di regola, in zone discoste e ombreggiate.

²I grotti dispongono di una carta menù con prodotti e piatti tipici ticinesi, inserita in una sezione ben riconoscibile nella carta del grotto o in una carta ad hoc disponibile per il cliente.

³I prodotti e i piatti tipici ticinesi devono essere proposti in maniera preponderante rispetto al resto dell'offerta.

Locali notturni

Art. 10 ¹Sono discoteche quei locali notturni accessibili unicamente a persone maggiori di 18 anni, in cui si svolgono il ballo, gli spettacoli di varietà e le esibizioni musicali o suono di musica riprodotta.

²Per l'offerta ristorativa si applicano per analogia gli articoli 4 e 5.

Capitolo quinto

Agriturismi

Definizione

Art. 11 ¹Per agriturismo si intende l'offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste dagli articoli 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e dall'articolo 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche:

- a) in zona non edificabile rispettano le condizioni definite dall'articolo 24b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
 - b) in zona edificabile, si trovano all'interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.
- ²L'agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall'azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.

Attività

Art. 12 ¹La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio soggiace ad autorizzazione rilasciata dal Servizio.

²Agli agriturismi con attività di ristorazione e/o offerta di alloggio si applicano esclusivamente gli articoli del presente capitolo. Rimane riservato il capitolo sulle tasse.

Dell'autorizzazione

Art. 13 ¹L'autorizzazione per la gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio è rilasciata a condizione che il richiedente:

- a) disponga del diploma cantonale per esercente o dell'attestazione del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo da parte del gestore;
- b) produca l'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali per agriturismo comprensiva del numero dei posti disponibili. L'articolo 21 si applica per analogia;
- c) disponga di un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile;
- d) soddisfi i requisiti di sicurezza, sanitari e igienici previsti dalle specifiche legislazioni in materia di polizia del fuoco, polizia edilizia e di igiene.

²La richiesta di autorizzazione per l'esercizio di un agriturismo è inoltrata almeno 15 giorni prima dell'apertura dell'attività al Servizio, corredata dai seguenti documenti e informazioni:

- a) nome del gestore e del gerente dell'azienda agricola;
- b) diploma cantonale per esercente o attestazione di superamento d'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo o certificati di capacità professionale rilasciati durante il regime delle legislazioni previgenti la LEAR;
- c) attestazione del municipio sull'idoneità dei locali per agriturismo comprensiva del numero dei posti disponibili;
- d) prova di assicurazione RC per i danni causati nell'esercizio dell'attività.

³In caso di ripetuta inosservanza degli obblighi o di grave negligenza nella conduzione dell'agriturismo, l'autorizzazione alla gestione può essere revocata al gestore.

Obblighi

Art. 14 ¹Il gerente vigila sul rispetto delle disposizioni riguardanti le prescrizioni in materia di orari di apertura e chiusura, i divieti di fumo e di vendita delle bevande alcoliche, dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari. Gli agriturismi non soggiacciono all'obbligo di notifica degli orari al Municipio.

²Sono applicabili per analogia gli articoli 24 e 39 LEAR.

³Il servizio cantonale di ispezione e controllo può ispezionare gli esercizi di agriturismo, in particolare verifica la provenienza dei prodotti offerti.

Esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo

Art. 15 ¹Per essere ammessi agli esami i candidati devono dimostrare di avere sufficienti nozioni di lingua italiana; per contro essi sono esentati dal disporre di un attestato federale di capacità o di un titolo equipollente e dalla dimostrazione di un periodo lavorativo nel settore dell'albergheria e della ristorazione.

²Per il resto l'esame avviene secondo il regolamento d'esame di cui all'articolo 37 che regola anche il suo superamento, il rilascio del diploma da parte della Commissione d'esame e la relativa tassa.

Sezione 1
In generale

Requisiti strutturali e igienici

Art. 16 Ogni esercizio soddisfa i requisiti di sicurezza, sanitari e igienici previsti dalle specifiche legislazioni in materia di polizia del fuoco, polizia edilizia e di igiene.

Uso dei locali

Art. 17 ¹Gli spazi dell'esercizio devono essere usati per scopi attinenti all'attività dello stesso.
²Se la licenza edilizia lo consente, nello stesso spazio possono essere svolte altre attività a condizione che si tenga una contabilità separata per ogni attività.
³Le autorità possono verificare le relative contabilità in ogni momento.
⁴Sono riservate le disposizioni applicabili alle altre attività di cui al capoverso 2, segnatamente in materia di orari di apertura e di chiusura e di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Sezione 2
Competenze del Laboratorio cantonale

Derrate alimentari

Art. 18 ¹Il preavviso del Laboratorio cantonale è d'obbligo e vincolante nell'ambito della valutazione dell'idoneità dei locali degli esercizi che offrono derrate alimentari.
²Il Laboratorio cantonale nel formulare il suo preavviso applica la legislazione federale in materia di derrate alimentari e in particolare l'ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (ORI).
³Nella valutazione vengono considerati in particolare il dimensionamento, l'ubicazione e la sistemazione dei locali in cui sono trattate le derrate alimentari, delle installazioni sanitarie e dei locali accessori previsti dalla legislazione (quali depositi, spogliatoi e servizi igienici per il personale, ecc.) in relazione alla capacità ricettiva e alla tipologia di offerta di derrate alimentari dell'esercizio.
⁴Il preavviso del Laboratorio cantonale può essere formulato in modo tale da limitare l'attività.

Superficie di lavorazione

Art. 19 ¹Gli esercizi con cucina dispongono di una superficie di lavorazione adeguata alla capacità ricettiva.
²Il calcolo viene effettuato in base a un minimo di 0.40 mq per avventore, ritenuto un minimo di 16 mq.
³Nel computo della superficie di lavorazione vengono considerati tutti i locali in cui sono trattate le derrate alimentari, come la cucina, la zona di preparazione delle pizze, ecc. Sono esclusi dal computo i depositi e l'area del bancone bar.
⁴Per giustificati motivi possono essere concesse deroghe al capoverso 2. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro.

Locale di preparazione

Art. 20 Gli esercizi con cucina limitata dispongono di un adeguato locale di preparazione (office) con una superficie minima di 10 mq. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro.

Sezione 3
Competenze del Municipio

Attestazione di idoneità dei locali

Art. 21 ¹Per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali il Municipio deve utilizzare il formulario ufficiale messo a disposizione dal Cantone.
²L'attestazione dell'idoneità dei locali rilasciata dal Municipio ha durata illimitata, riservato il capoverso 3.
³Ogni cambiamento suscettibile di modificare la capacità ricettiva o la tipologia dell'esercizio richiede il rilascio da parte del Municipio di una nuova attestazione di idoneità dei locali previo preavviso del Laboratorio cantonale.

Capacità ricettiva

Art. 22 ¹La superficie minima degli spazi dove si servono cibi e bevande deve essere di regola di 1.00 mq per avventore.

²Per gli aspetti di propria competenza, il Municipio può concedere deroghe per casi particolari, premesso che siano rispettate le norme di sicurezza e igiene.

Servizi igienici

Art. 23 Per una capacità ricettiva fino a 100 persone sono necessari almeno due gabinetti (WC) separati per sesso; da 101 persone è necessario un numero adeguato di WC, rispettivamente orinatoi, la cui commisurazione spetta ai municipi.

Sezione 4 Fumo

Spazi aperti

Art. 24 ¹Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l'apertura del soffitto non è presa in considerazione.

²Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti del capoverso 1.

³Spazi delimitati da pareti frangivento, non coperti, non sono considerati spazi chiusi a condizione che sia garantito un adeguato ricambio d'aria.

⁴In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio.

Dichiarazione di idoneità

Art. 25 La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori viene preceduta dalla presentazione al Municipio di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell'impianto a quanto stabilito dalla legislazione federale.

Capitolo settimo

Presupposti per l'autorizzazione, l'esclusione e la revoca

Domanda di autorizzazione

Art. 26 ¹La domanda di autorizzazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) genere e denominazione dell'esercizio;
- b) ubicazione e numero del mappale;
- c) generalità del gerente e del gestore;
- d) inizio attività.

²La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Documentazione

Art. 27 ¹Alla domanda di autorizzazione il gestore deve allegare i seguenti documenti:

- a) attestazione del Municipio dell'idoneità dei locali comprensiva della capacità ricettiva;
- b) documentazione attestante il godimento del diritto d'uso dei locali. Inoltre in caso di sublocazione, l'assenso scritto del proprietario immobiliare della struttura;
- c) prova di assicurazione RC per i danni causati nell'esercizio dell'attività o eventuale comprova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale;
- d) estratto cantonale delle esecuzioni per persone fisiche o giuridiche del gestore rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- e) estratto del casellario giudiziale, sia del gestore che del gerente, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- f) se straniero, il permesso di soggiorno che autorizzi il gestore, rispettivamente il gerente, all'esercizio dell'attività lucrativa;
- g) contratto di lavoro del gerente;
- h) certificato medico dal quale risulti che il gerente non è affetto da malattie o non è colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio;
- i) diploma cantonale per esercente del gerente o decisione della DFP che riconosce titoli di formazione o lo svolgimento di un'adeguata pratica professionale;
- j) se il gerente è beneficiario di una rendita AI, un'attestazione circa il suo grado d'invalidità.

²Il gestore e il gerente che risiedono o che hanno risieduto all'estero nei cinque anni precedenti l'istanza, devono inoltre presentare i corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità estere.

³L'Autorità competente può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l'adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell'equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri cantoni o stati.

Condanne per reati inconciliabili con la funzione di gerente di esercizi pubblici

Art. 28 Sono inconciliabili ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettera c LEAR i seguenti reati:

1. omicidio (art. 111 CP);
2. assassinio (art. 112 CP);
3. lesioni personali gravi (art. 122 CP);
4. rissa (art. 133 CP);
5. aggressione (art. 134 CP);
6. somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP);
7. appropriazione indebita (art. 138 CP);
8. furto (art. 139 CP);
9. rapina (art. 140 CP);
10. truffa (art. 146 CP);
11. estorsione (art. 156 CP);
12. usura (art. 157 CP);
13. amministrazione infedele (art. 158 CP);
14. appropriazione indebita di trattenute salariali (art. 159 CP);
15. minaccia (art. 180 CP);
16. coazione (art. 181 CP);
17. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);
18. atti sessuali con fanciulli (187 CP);
19. coazione sessuale (art. 189 CP);
20. violenza carnale (art. 190 CP);
21. promovimento della prostituzione (art. 195 CP);
22. atti sessuali con minorenni contro remunerazione (art. 196 CP);
23. molestie sessuali (art. 198 CP);
24. falsità in documenti (art. 251 CP);
25. falsità in certificati (art. 252 CP);
26. organizzazione criminale (art. 260ter CP);
27. riciclaggio di denaro (art. 305bis CP);
28. entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 LStr);
29. impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 LStr);
30. inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStr);
31. frode fiscale (art. 269 LT);
32. appropriazione indebita di imposte alla fonte (art. 270 LT);
33. ripetuta guida in stato di ebbrietà con concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr).

Cambiamenti

Art. 29 ¹Ogni cambiamento di gestore è oggetto di una nuova domanda di autorizzazione.

²Ogni cambiamento di gerente comporta l'aggiornamento dei dati dell'autorizzazione previo l'inoltro della documentazione di cui all'articolo 27 capoverso 1 lettere e-j.

³Ogni trasferimento della proprietà dello stabile comporta l'aggiornamento dei dati dell'autorizzazione.

Avviso di sospensione dell'attività

Art. 30 In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni, il Municipio ed il gerente sono tenuti a darne comunicazione al Servizio ed al Laboratorio cantonale.

Capitolo ottavo

Assicurazione responsabilità civile e deposito a titolo di garanzia

Prova del contratto d'assicurazione

Art. 31 ¹La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da un attestato dell'assicuratore, riservato l'articolo 33.

²La dichiarazione di cui al capoverso 1 deve indicare le prestazioni stipulate e l'impegno per l'assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

Garanzia minima

Art. 32 Per ogni caso di sinistro viene stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di 3'000'000 di franchi.

Deposito a titolo di garanzia

Art. 33 ¹L'importo del deposito a titolo di garanzia che devono versare in contanti gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici è di 25'000 franchi. Se vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, l'importo può essere aumentato.

²L'importo è versato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, con bonifico bancario dalla Svizzera da parte del richiedente dell'autorizzazione, su un apposito conto.

³L'eventuale liberazione può essere effettuata soltanto a favore di terzi che hanno diritto al pagamento per eventuali danni subiti previo il consenso della persona che ha fornito la cauzione o sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.

⁴Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l'autorità competente può esigere che la persona che l'ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.

⁵La restituzione della cauzione può essere concessa sei mesi dopo la scadenza o la revoca dell'autorizzazione o dopo la presentazione di un attestato che comprovi la sottoscrizione di un'assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LEAR.

Capitolo nono

Diploma cantonale per esercente e formazione professionale**Principio**

Art. 34 Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) o la decisione di riconoscimento della DFP sono necessari per la gerenza di tutti gli esercizi riservato l'articolo 35.

Eccezioni all'obbligo del diploma

Art. 35 ¹Il Servizio può autorizzare la gerenza senza diploma a quelle strutture che offrono l'alloggio senza servizio di ristorazione fino ad un massimo di 15 posti letto.

²Nei casi di cui al capoverso 1 l'autorizzazione è rilasciata a una persona fisica con le medesime responsabilità di un gerente.

Vigilanza sulla formazione professionale

Art. 36 La vigilanza sulla formazione professionale e sull'organizzazione degli esami per l'ottenimento del diploma è di competenza del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport che la esercita tramite la DFP.

Regolamento d'esame

Art. 37 ¹Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport emana il relativo regolamento d'esame e nomina la Commissione d'esame, in cui devono figurare almeno un rappresentante per:

- la Divisione della formazione professionale;
- il Dipartimento delle istituzioni;
- GastroTicino (Federazione esercenti albergatori Ticino);
- Hôtellerie suisse, Sezione Ticino;
- la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo.

²In aggiunta ai compiti previsti dal regolamento d'esame, la Commissione d'esame:

- a) esercita mansioni di vigilanza sull'insegnamento offerto e i relativi esami;
- b) propone modifiche dei curricula formativi offerti;
- c) collabora nella politica d'informazione nei confronti del settore;
- d) esamina e discute le relazioni del Presidente della Commissione d'esame;
- e) rilascia il diploma cantonale per esercenti.

Periodo di pratica

Art. 38 ¹Per ottenere il diploma il candidato, oltre a dover superare l'esame secondo lo specifico regolamento dipartimentale, deve aver effettuato una pratica in Svizzera o all'estero, a tempo pieno o parziale per un periodo anche non consecutivo, della durata complessiva di cinque mesi.

²La pratica può essere effettuata anche prima dell'esame in ogni caso al più tardi entro cinque anni dal superamento dell'esame.

³Sono dispensati dal periodo di pratica coloro che possiedono un attestato federale di capacità del settore o giudicato equivalente dalla DFP.

Comprova

- Art. 39** 1Il periodo di pratica in Svizzera è comprovato da una dichiarazione salariale AVS presso un esercizio di cui all'articolo 7 LEAR.
2Il periodo di pratica all'estero è comprovato da una dichiarazione rilasciata dall'autorità preposta del luogo dove è stato effettuato.
3Nell'impossibilità di comprovare il periodo di pratica al candidato è richiesta una dichiarazione di autocertificazione.

Riconoscimento di titoli e di abilitazioni

- Art. 40** 1Sono riconosciuti i certificati o i diplomi d'esercente rilasciati da un altro cantone se l'esame è equivalente nella sostanza a quello previsto nel Cantone Ticino e se il richiedente dimostra di aver svolto il periodo di pratica.
2Per le materie d'esame che non sono equivalenti il richiedente deve sottoporsi all'esame per quelle materie.
3L'autorizzazione allo svolgimento della funzione di gerente rilasciata da un altro cantone e la pratica acquisita in tale funzione per almeno tre anni sono riconosciuti come equivalenti al diploma.
4Limitatamente all'esercizio dell'attività di agriturismo i certificati acquisiti sotto il regime delle previgenti normative sono riconosciuti come equivalenti al diploma.
5Il riconoscimento di titoli e di abilitazioni spetta alla DFP.

Capitolo decimo Orari di apertura e chiusura

Orari di apertura e di chiusura

- Art. 41** 1Il gestore notifica preventivamente gli orari di apertura e di chiusura al Municipio, il quale provvederà a informare il Servizio senza indugio.
2Previo comunicazione tempestiva da parte del gestore o del gerente al Municipio o alla polizia comunale territorialmente competente, gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, entro i limiti previsti dall'articolo 21 capoverso 1 LEAR. Questa chiusura posticipata non costituisce deroga ai sensi dell'articolo 35 LEAR.
3Gli esercizi possono anticipare l'orario di chiusura se le circostanze lo giustificano, segnatamente in caso di assenza di clientela senza ulteriori formalità.

Capitolo undicesimo Obblighi e facoltà del gestore e del gerente Sezione 1 Gestore

Responsabilità e compiti

- Art. 42** Il gestore è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti:
- esporre in modo ben visibile dall'esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio;
 - mettere a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi;
 - notificare gli orari di apertura e di chiusura, i giorni di riposo settimanale e i periodi di chiusura al municipio;
 - designare una persona responsabile ai sensi delle normative federali sulle derrate alimentari operante a tempo pieno nella struttura. Qualora non sia designata una persona responsabile, è responsabile il gestore;
 - pagare le tasse previste dalla legge e dal regolamento.

Sezione 2 Gerente

Responsabilità e compiti

- Art. 43** Il gerente è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti:
- curare l'istruzione del personale e vigilare sul suo operato;
 - vegliare sull'igiene e la pulizia generale dell'esercizio;
 - esporre i prezzi delle prestazioni offerte;
 - garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete pubblici ai sensi dell'articolo 25 LEAR;

- e) vigilare al rispetto dei divieti di vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche;
- f) notificare gli ospiti alla polizia ai sensi dell'articolo 37 LEAR.

Svolgimento dell'attività

- Art. 44** 1Il gerente deve essere assunto con un grado di occupazione del 100%.
 2Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.
 3Il gerente di un esercizio può eccezionalmente assumere la gerenza di manifestazioni soggette a permesso speciale.
 4L'assenza temporanea non libera il gerente dalle sue responsabilità.

Eccezione

- Art. 45** Il gerente di un piccolo esercizio, ossia quegli esercizi aventi una capienza massima di 40 avventori, che dispongono di un numero massimo di tre persone impiegate, compresi il gerente, i famigliari ed il personale avventizio, può essere assunto con un grado di occupazione del 50%.

Gerenza di più esercizi

- Art. 46** 1La stessa persona può essere designata quale gerente fino ad un massimo di tre esercizi pubblici a condizione che sia assunto dal medesimo datore di lavoro, titolare delle rispettive autorizzazioni.
 2Il Servizio può limitare la gerenza a due esercizi in caso di eccessiva distanza tra di essi.

Sostituzione

- Art. 47** 1Qualora un gerente, per cause di forza maggiore ma transitorie, sia impossibilitato nel proseguire la conduzione dell'esercizio, il gestore può chiedere al Servizio un'autorizzazione sostitutiva per un periodo massimo di un anno.
 2L'istanza deve essere motivata e contenere:
 a) le generalità complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione;
 b) i documenti previsti dall'articolo 27 lettere e–h, relativi al sostituto;
 c) la documentazione comprovante l'esistenza dell'impedimento del gerente;
 d) le informazioni che permettano di valutare le capacità professionali (certificato di capacità per esercente, certificato di servizio, pratica esercitata nel campo degli esercizi, ecc.) del sostituto.
 3In caso di decesso del gerente, su richiesta, il Servizio rilascia un'autorizzazione ad una persona con adeguata pratica professionale per la durata massima di un anno.

Mantenimento dell'ordine e divieto d'accesso

- Art. 48** 1Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, tanto all'interno dei propri locali quanto negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.
 2Il divieto di accesso ingiunto dal gerente ha una durata massima di due anni. In caso di cambiamento della gerenza il divieto mantiene la propria validità. È riservata la facoltà del nuovo gerente di revocare tale provvedimento.
 3Il gerente che dispone tale provvedimento deve notificarlo al Servizio e alla polizia comunale territorialmente competente tramite l'apposito formulario.
 4Se richiesto dall'interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto da parte del gerente entro cinque giorni.
 5Il Servizio dirime le contestazioni sulla base di divieti d'accesso scritti e motivati.

Capitolo dodicesimo Permessi speciali

Responsabilità del titolare

- Art. 49** 1Il titolare di un permesso speciale secondo l'articolo 27 LEAR è responsabile del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 42 lettere b e 19 LEAR.
 2Il rilascio del permesso al titolare è subordinato alla designazione di una persona responsabile del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 43, che dovrà essere presente sul posto.
 3La persona designata è anche responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari.

Responsabilità civile

Art. 50 1I richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di esercizio.

2Per il resto valgono gli articoli 31 e 32.

Capitolo tredicesimo **Disposizioni diverse**

Procedura contravvenzionale

Art. 51 Le infrazioni constatate dalle polizie comunali strutturate sono oggetto di un rapporto che è trasmesso al Servizio per l'eventuale apertura di una procedura penale in materia di contravvenzioni.

Impianti pubblicitari

Art. 52 1L'esercizio deve esporre un'insegna visibile esternamente.

2Il testo indica la denominazione (nome proprio o di fantasia) dell'esercizio, conformemente al tenore dell'autorizzazione; di tale indicazione viene data sistematica comunicazione al Municipio.

3Nel Comune non sono ammesse denominazioni identiche.

4Non sono subordinati all'obbligo dell'esposizione dell'insegna i rifugi e le capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita e gli agriturismi.

Esposizione dei prezzi

Art. 53 1Il gerente deve esporre nell'esercizio, in luogo visibile ai clienti o tenere in ogni momento a loro disposizione, la lista dei prezzi tutto compreso riguardanti l'alloggio, i cibi e le bevande con l'indicazione precisa e separata degli eventuali supplementi per musica, spettacolo, ballo, autorimessa o altro.

2È inoltre fatto obbligo al gerente di esporre all'esterno dell'esercizio la lista dei prezzi.

3Se le vivande o le bibite non figurano sulla lista, il gerente è tenuto, su richiesta, a indicarne il prezzo al momento in cui accetta l'ordinazione.

4Il gerente deve inoltre esporre in ogni singola camera la lista dei prezzi (complessivi o di dettaglio) riguardanti il pernottamento.

Capitolo quattordicesimo **Banca dati**

Organo responsabile

Art. 54 L'organo responsabile della banca dati SEPU è il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.

Diritti della persona interessata

Art. 55 Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi garantisce il diritto di accesso conformemente alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e alla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).

Altri utenti

Art. 56 1Le polizie comunali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla legislazione in materia di collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali.

2Il Laboratorio cantonale e gli uffici preposti alle verifiche strutturali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla presente legge, segnatamente ai dati riguardanti la struttura.

Catalogo dei dati

Art. 57 1Il registro contiene i seguenti dati e documenti:

- a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura;
- b) numero identificativo della struttura;
- c) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei gerenti, dei datori di lavoro nonché dei proprietari degli immobili in cui si situano gli esercizi pubblici;
- d) documentazione allegata all'istanza secondo l'articolo 27;
- e) autorizzazione;
- f) rapporti dei controlli effettuati;

- g) decisioni e sanzioni emanate nell'ambito della legge;
 - h) nome, cognome e indirizzo delle eventuali persone diffidate.
- ²Le notifiche relative agli ospiti sono registrate con i seguenti dati:

- a) generalità della persona notificata;
- b) numero e copia del documento d'identità;
- c) numero d'annuncio di registrazione;
- d) eventuale numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.

³L'organo responsabile autorizza la condivisione nella banca dati dell'Agenzia turistica ticinese dei seguenti dati:

- a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura
- b) numero identificativo della struttura;
- c) numero dei posti letto della struttura;
- d) dati relativi alla validità dell'attività.

Durata di conservazione, cancellazione e distruzione

Art. 58 ¹I dati di cui all'articolo 57 capoverso 1 sono conservati per dieci anni a partire dallo scadere dell'autorizzazione.

²I dati di cui all'articolo 57 capoverso 2 sono conservati per cinque anni.

³Decorsi i termini di conservazione di cui ai capoversi 1 e 2, i dati possono essere conservati dall'organo responsabile in forma anonima per scopi statistici.

Misure di sicurezza

Art. 59 Per la sicurezza della banca dati SEPU vengono adottate le opportune misure tecniche.

Capitolo quindicesimo

Tasse

Sezione 1

Autorità cantonale

Tassa di autorizzazione

Art. 60 Il Servizio applica le seguenti tasse di autorizzazione alla conduzione di un esercizio:

- rilascio: da 100 a 500 franchi
- aggiornamento: 100 franchi

Spese di cancelleria

Art. 61 Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo fino a 500 franchi a seconda del lavoro richiesto all'autorità.

Tassa sull'alcool

Art. 62 ¹Per il commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc), relativamente all'attività di esercizi alberghieri e della ristorazione, il Servizio applica una tassa annua che ammonta ad un importo base di 175 franchi, a cui si aggiungono 5 franchi per avventore disponibile.

²Su richiesta, nel caso in cui l'attività venga chiusa in maniera definitiva, l'importo della tassa è ridotto o rimborsato proporzionalmente in funzione della durata dell'attività.

³Per il rilascio della patente per commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla LAlc, relativamente a manifestazioni nell'ambito dei permessi speciali, il Servizio applica una tassa pari a 50 franchi per punto di vendita. Per manifestazioni della durata superiore a quattro giorni la tassa è pari a 150 franchi per punto di vendita.

Tassa sull'alcool per altri commerci

Art. 63 ¹La tassa annua per l'esercizio del commercio di bevande alcoliche, contemplata dalla LAlc, relativamente ad altri commerci è di 175 franchi per metro cubo di esposizione di vendita.

²Le frazioni di metro cubo valgono quali unità intere.

Tassa preavviso sull'idoneità dei locali

Art. 64 Nell'ambito del rilascio del preavviso di cui all'articolo 8 capoverso 3 LEAR, il Laboratorio cantonale preleva una tassa da 50 a 100 franchi.

Sezione 2
Autorità comunale

Tassa per deroghe d'orario

Art. 65 ¹La tassa per deroga d'orario ammonta al massimo a 60 franchi per ora.
²In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare una tassa.

Tassa per permessi speciali

Art. 66 ¹La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60 a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.
²In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.

Tassa per estensione dei posti esterni

Art. 67 La tassa per l'estensione dei posti esterni varia da 60 a 1'000 franchi a dipendenza dell'estensione concessa.

Tassa per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali

Art. 68 Per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali di cui all'articolo 8 LEAR può essere prelevata una tassa da 50 a 100 franchi.

Sezione 3
Diversi

Debitore

Art. 69 ¹Il gestore è il responsabile per il pagamento delle tasse.
²Il responsabile di uno spaccio di bevande alcoliche è tenuto al pagamento delle tasse sull'alcool. Se quest'ultimo non svolge l'attività a titolo indipendente, il suo datore di lavoro (persona fisica o giuridica) è solidalmente responsabile per il pagamento delle tasse

Capitolo quindicesimo
Sanzioni

Revoca dell'autorizzazione

Art. 70 ¹La decisione di revoca dell'autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Servizio, di regola previa comminatoria, da intimare sia al gerente che al gestore.
²Con la comminatoria il gerente viene diffidato a compiere o ad astenersi da un determinato comportamento.
³La durata minima della revoca è di 15 giorni.
⁴Il Servizio ne dà comunicazione al Municipio interessato e al Laboratorio cantonale.

Capitolo sedicesimo
Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 71 Il regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear) è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 72 Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2023.

Pubblicato nel BU **2023**, 227.